

Moi'



*Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro*

L'ASSEMBLEA
(seduta del 20 luglio 2022)

Visto l'art. 99 della Costituzione;

Vista la legge speciale 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge n. 234/2012, rubricato "Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea";

Visto, altresì, l'art. 28 della medesima legge n. 234/2012, rubricato "Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea", il quale, al comma 2, prevede quanto segue: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea";

Visto il Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, approvato dall'Assemblea del CNEL il 17 luglio 2019;

Vista la determinazione prot. n. 376 del 24/2/2021, con il quale è stato istituito il Comitato per l'esame degli atti dell'Unione Europea nella fase ascendente, ai sensi del predetto art. 28 della legge n. 234/2012;

VISTA la nota in data 19 maggio 2022 del Dipartimento Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di invio degli elenchi e segnalazione degli Atti dell'Unione europea ai sensi degli artt. 6, 24, 26 e 28 della citata legge n. 234/2012;

Visto, in particolare, l'Atto (UE) COM (2022) 174 final *"Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio"*;

VISTI i verbali delle sedute del 6 giugno, del 27 giugno e dell'11 luglio 2022 del Comitato per l'esame degli atti dell'Unione Europea nella fase ascendente;

CONSIDERATO, altresì, che il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha adottato nella materia in esame il parere in merito al *"Libro verde - Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli"* (INT/760 – EESC-2014-05991-00-00-AC-TRA, del 18/02/2015) nonché il parere *"Revisione dei sistemi di indicazione geografica (IG) dell'UE"* (Sezione Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente NAT/845 – EESC-2021-06620-00-00-AS-TRA, del 5/07/2022);

VISTO l'elaborato dell'Ufficio V del CNEL, redatto sulla base delle osservazioni prodotte dal Comitato di cui al capoverso precedente;

RITENUTO di trasmettere alle Camere e al Governo proprie valutazioni e contributi in merito al già menzionato Atto (UE) COM (2022) 174 final;

SENTITO il Segretario Generale, Cons. Mauro Nori;

UDITO il relatore, Cons. Giorgio MERLETTI;

APPROVA

L'unito parere in merito all'Atto (UE) COM (2022) 174 final, *“Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio”*.

Il Presidente

Prof. Tiziano TREU



Visto

Il Segretario Generale

Cons. Mauro NORI



Sintesi dell'Atto UE

Le indicazioni geografiche (IG) sono state introdotte per identificare i prodotti con qualità, caratteristiche e altre proprietà intrinseche legate a specifici fattori umani e naturali riscontrabili una determinata regione. La legislazione dell'Unione protegge le indicazioni geografiche (IG) per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande alcoliche.

I prodotti IG, grazie al loro particolare legame con il territorio, hanno un valore 2,11 volte superiore a quello di un prodotto non IG comparabile. Ciò ha favorito lo sviluppo del territorio e delle comunità rurali adibite alla loro produzione, nonché la loro preservazione e notorietà nel mercato estero. Infatti, nel settore agroalimentare, i prodotti IG rappresentano attualmente il 7% del totale delle vendite agroalimentari nell'UE e il 15,5 % delle esportazioni totali verso i paesi terzi.

Le IG sono ufficialmente riconosciute e sancite nel diritto dell'UE dal 1970 per i vini e dal 1992 per i prodotti agricoli e alimentari. Tuttavia, non esiste attualmente a livello di UE un uguale meccanismo atto a proteggere i nomi di prodotti artigianali e industriali, come, ad esempio, il vetro di Murano, le posate di Solingen. Mentre più della metà degli Stati membri ha istituito specifici sistemi nazionali di protezione (sui generis) per i prodotti artigianali e industriali con caratteristiche diverse, gli altri Stati membri utilizzano solo marchi e/o norme sulla concorrenza sleale per proteggere i beni immateriali. Inoltre, nel mercato interno non esiste un sistema transfrontaliero di riconoscimento reciproco dei sistemi di protezione nazionali.

A livello di Unione, i produttori possono registrare marchi individuali, marchi collettivi e marchi di certificazione. Tuttavia, il ricorso alla protezione del marchio non consente ai produttori di prodotti industriali e artigianali di certificare a livello di Unione il legame tra qualità e origine geografica che segnala le qualità attribuite a specifiche competenze e tradizioni locali. A causa dell'incertezza giuridica derivante dalla frammentazione, i produttori incontrano difficoltà a proteggere i prodotti artigianali e industriali legati a una zona geografica. Hanno meno incentivi a investire in tali prodotti, a cooperare per creare mercati di nicchia e a mantenere competenze e tradizioni locali uniche. In particolare, i piccoli produttori (PMI e microimprese) possono perdere opportunità di mercato.

L'obiettivo della proposta è quindi stabilire una protezione delle IG direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali a livello di Unione. La proposta mira a migliorare la posizione dei produttori ai fini della protezione nell'Unione dei prodotti artigianali e industriali dalla contraffazione e per offrire loro incentivi a investire in tali prodotti.

La proposta mira a garantire che i produttori possano beneficiare appieno del quadro internazionale per la registrazione e la protezione delle IG ("sistema di Lisbona"). Nel novembre 2019 l'UE ha aderito all'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Attualmente i produttori europei di prodotti artigianali e industriali non possono rivendicare la protezione a norma dell'Atto di Ginevra e l'UE è costretta a respingere le richieste di tale protezione dei paesi membri dell'atto.

Allo stesso modo, i produttori dell'UE non possono beneficiare della protezione garantita dagli accordi commerciali dell'UE che attualmente riguardano solo i prodotti agricoli protetti da indicazione geografica.

La proposta mira a colmare tale lacuna.

Le conclusioni del CNEL

Le indicazioni geografiche, già presenti nell'Unione Europea per i prodotti agricoli e alimentari, **permettono di proteggere le eccellenze tipiche del territorio**, fornendo tutele ai produttori e ai consumatori. La proposta della Commissione Europea, che mira ad estendere il sistema delle indicazioni geografiche anche ai prodotti artigianali ed industriali, rappresenta **un traguardo importante per proteggere l'autenticità e la qualità di tali prodotti in modo uniforme a livello europeo**.

Il CNEL appoggia da sempre le politiche volte ad aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto all'origine delle merci. Le indicazioni geografiche costituiscono un mezzo per valorizzare il legame tra la qualità di un prodotto e il suo luogo di produzione. In tal senso, il CNEL sostiene che il legame con il territorio contribuisce

ad aggiungere valore ai prodotti artigianali. Le lavorazioni che impiegano tecniche di produzione artigianali sono legate alla storia, al sapere e alle tradizioni del territorio di produzione.

Per questo motivo, **la valorizzazione delle caratteristiche produttive e qualitative di un prodotto è indissolubilmente legata all'indicazione del luogo di produzione e alle caratteristiche del territorio** che definiscono le peculiarità del prodotto.

Tale proposta è anche rilevante, considerando l'importante concentrazione di micro e piccole medie imprese nei comparti produttivi dei prodotti artigianali e industriali. Sono proprio le micro e piccole e medie imprese nel settore dell'artigianato ad essere depositarie del "saper fare" che deriva dalla tradizione e dalle caratteristiche proprie dei diversi luoghi di produzione.

In tal senso, il CNEL **accoglie con favore la proposta della Commissione**, che porterà numerosi vantaggi alle PMI, ai consumatori e ai territori nei quali questi prodotti vengono realizzati.

Per le micro e piccole e medie imprese la proposta comporterà:

- i) una protezione unitaria dell'IG, attraverso un sistema applicabile in modo uniforme tra tutti gli Stati Membri;
- ii) maggiore visibilità presso i consumatori dei prodotti che godono di una tutela IG;
- iii) maggiore sopravvivenza degli antichi mestieri artigianali che rischiano di scomparire, grazie alle possibilità di utilizzo dell'IG che attirerebbe acquirenti.

Per i consumatori, la tutela dei prodotti artigianali **aumenterà le garanzie per il rispetto delle caratteristiche di produzione, qualità e sicurezza dei prodotti**, nonché una maggiore tutela dal rischio della contraffazione e della concorrenza sleale.

Infine, per i territori tale protezione **favorirà l'incremento del turismo** grazie all'immediata identificazione di un prodotto con un territorio dotato di caratteristiche peculiari.

Il CNEL ritiene che la produzione artigianale possa particolarmente garantire la tutela di quei processi produttivi tradizionali legati al territorio di produzione.

Rispetto alle proposte specifiche avanzate dalla Commissione nella sua proposta di Regolamento, il CNEL appoggia l'implementazione di un sistema unico a livello europeo per evitare l'eccessivo allungamento dei tempi richiesto dall'armonizzazione e favorire l'immediata introduzione delle IG per le imprese che hanno interesse ad avvalersi subito di tale strumento. In particolare, il Consiglio si allinea alla posizione del CESE, incoraggiando la Commissione a semplificare il processo di estensione del sistema delle indicazioni geografiche, **seguendo le buone prassi e il quadro legislativo armonizzato applicato attualmente in materia di protezione delle indicazioni geografiche nel settore agroalimentare**¹. Inoltre, è importante che la procedura di registrazione sia il più possibile snella, con pochi oneri burocratici e con tempistiche ridotte.

Il CNEL ritiene per di più che l'ambito di applicazione delle IG non agricole dovrebbe seguire un approccio settoriale, attraverso la definizione di regole specifiche per ciascuna categoria di prodotto. È anche importante che il Regolamento copra solo i prodotti artigianali, e quindi che non includa la registrazione di IG agricole, già coperte da precedenti Regolamenti.

La definizione di "prodotto artigianale" potrebbe essere modificata e aggiornata, specialmente nel caso di impiego di strumenti meccanici o manuali per la realizzazione dei prodotti artigianali. Infatti, eventuali integrazioni nella sua definizione dovrebbero essere apportate alla luce dell'evoluzione dei processi che qualificano l'attività artigiana come quella in cui:

- i) le attività di produzione manifatturiera e/o realizzazione dei servizi si svolgono sotto la supervisione diretta del titolare dell'impresa (dal progetto alla manifattura);
- ii) le attività di progettazione si avvalgono di strumenti di design anche di natura digitale;
- iii) l'apporto di attività manuale si può sposare con processi di produzione digitalizzati propri della fabbrica predittiva e di integrazione orizzontale e verticale.

Inoltre, per quanto riguarda il terzo requisito relativo alla zona geografica di produzione, previsto dall'art. 5, è necessario sottolineare che la fase di produzione che avviene in quella zona specifica deve essere una fase qualificante quando si afferma

¹ Vedi *Revisione dei sistemi di indicazione geografica (IG) dell'UE* (Sezione Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente NAT/845 – EESC-2021-06620-00-00-AS-TRA, del 5/07/2022).

che “la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita”.

Si sottolinea anche la necessità di coordinare eventuali conflitti tra IG e marchi di fabbrica (v. Proposta di Regolamento, pag. 2). Al riguardo è necessario prevedere che vi sia un’assenza di impedimenti alla registrazione di marchi collettivi e di certificazione che si avvalgono di denominazioni riferibili al territorio²;

La previsione della registrazione di un marchio IG dovrebbe essere subordinata ad un’attenta attività di valutazione delle autorità presenti sul territorio al fine di assicurare che le IG adottate assicurino un’ampia rappresentanza dei processi produttivi degli attori del territorio. Gli aspetti di cui tenere conto devono essere:

- i) l’estensione territoriale
- ii) le imprese potenzialmente coinvolte
- iii) gli attori del territorio: istituzioni, associazioni di categoria, ecc.

Va anche rilevato che alcuni settori che saranno toccati dal Regolamento, come per esempio il settore estrattivo e della lavorazione delle pietre ornamentali, sono caratterizzati da una presenza irregolare sul territorio italiano e con consistenze differenziate. Infatti, mentre in alcune regioni sono costituiti veri e propri distretti industriali riconosciuti, in altre regioni esistono sistemi produttivi locali senza specifici riconoscimenti formali. Per questo, si potrebbe valutare di individuare nelle forme aggregative tra imprese (consorzi, reti ecc..) o nelle associazioni territoriali o di settore appartenenti alle rappresentanze nazionali di categoria, i soggetti promotori delle IGP, che supportino le micro e PMI nella definizione e gestione delle regole, con possibilità di ripartire i costi, per tali attività di regolamentazione, controllo e tutela, tra gli aderenti del settore interessato.

Per quanto concerne i costi, un grosso supporto potrebbe essere fornito dalla nuova programmazione europea, che potrebbe prevedere linee specifiche di finanziamento a copertura dei costi derivanti dall’istituzione e mantenimento delle IG, a supporto sia delle aziende che delle associazioni di produttori.

² Se, ad esempio, si ipotizza di promuovere un marchio della “ceramica di Deruta” deve essere consentito l’utilizzo dei termini “ceramica” e “Deruta” anche laddove esista o sia in corso di registrazione una IG no-food.

A tal proposito c'è l'auspicio che la nuova programmazione europea possa prevedere linee specifiche di finanziamento a copertura dei costi derivanti dall'istituzione e mantenimento delle IG, a supporto sia delle aziende che delle associazioni di produttori. **Il sistema delle IG ha già ampiamente dimostrato di essere un garante per la preservazione del "know-how" delle imprese e degli artigiani e della preservazione del patrimonio culturale.** Non solo, questo sistema ha comportato benefici enormi consentendo sia un aumento di reddito dei produttori, in virtù del maggior valore attribuito ai prodotti IG, sia una rivalutazione delle zone rurali.

